



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 148 del 20/11/2020

Settore Staff

Segreteria Organi Istituzionali - Affari Generali

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID -19 nel territorio del Comune di Iglesias. Mercatino settimanale di Via Pacinotti. Provvedimenti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 20/11/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Visto l'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale.

Visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020, in materia di "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19", convertito con modificazioni dalla legge 25/05/2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto legge 16/05/2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Considerato che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 03 novembre 2020 si applicano a far data dal 06/11/2020 e sono efficaci sino al 03/12/2020 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate.

Viste le ordinanze del Ministro della Salute 4, 10 e 13 novembre 2020 in materia di ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l'altro:

- a) il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- c) l'obbligo riferito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Preso atto dell'attuale andamento epidemiologico nel territorio del Comune di Iglesias così come rappresentato all'Amministrazione Comunale dai competenti organi sanitari, aggiornato alla data del 20.11.2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio alla luce dell'incremento dei casi derivanti dalla catena di trasmissione del Coronavirus.

Tenuto conto che ogni lunedì mattina, in città, nella Via Pacinotti, si tiene il tradizionale mercato all'aperto e che lo stesso è normalmente frequentato da un numero rilevante di persone, tanto più in questo periodo di prossimità alle festività natalizie e di fine anno.

Richiamata la propria ordinanza n.144 del 13.11.2020 con la quale, tra l'altro, in riferimento al citato mercato del lunedì in Via Pacinotti, è stata disposta, in via precauzionale e a tutela della salute dei cittadini, la sospensione dello svolgimento del medesimo mercato il giorno 16 novembre 2020, nelle more della definizione di una intesa con le competenti associazioni di categoria, utile a consentire la riapertura in sicurezza del mercato, tenuto conto anche della necessità di avere garantita, da parte dei titolari dei posteggi, l'effettiva adozione delle misure a loro carico previste dai protocolli attualmente vigenti per il commercio al dettaglio, nell'interesse preminente della salute pubblica.

Preso atto, altresì, della particolare conformazione delle vie interessate, nonché dello specifico contesto urbano e logistico in cui insiste il mercato, che determina criticità in ordine alla attuazione della regolamentazione programmata dal Comune per prevenire gli assembramenti e garantire il previsto contingentamento di cui al DPCM 03/11/2020 e relativi allegati.

Atteso che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa.

Visto l'allegato al citato D.P.C.M. 03 novembre 2020, con riferimento alla voce "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" ed, in particolare, quanto contenuto in materia di "Misure a carico del titolare di posteggio".

Considerato l'esito del confronto avuto nei giorni scorsi fra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria con riguardo agli aspetti organizzativi e alle indicazioni emerse in ordine alla regolamentazione da rispettare, al fine di permettere lo svolgimento del mercato in sicurezza, sia per i venditori che per i clienti.

Precisato che, in esito al suddetto confronto, si è pervenuti alle seguenti indicazioni condivise:

- *Settore Alimentare:*

- 1) *Delimitazione di almeno 1 mt. dal banco con nastro fettucciato bianco e rosso al fine di evitare che i clienti possano toccare gli alimenti.*
- 2) *Obbligo dell'uso di Soluzione Alcolica tutte le volte che vengono serviti i clienti con relativo obbligo di guanti.*
- 3) *Obbligo di utilizzare un sovra guanto al momento di battere lo scontrino e accettare il pagamento.*
- 4) *Obbligo della mascherina.*
- 5) *Esposizione, in ogni singolo banco, della cartellonistica per il distanziamento di almeno 1 Mt. fra i clienti.*

- *Settore non Alimentare:*

- 1) *Obbligo di soluzioni Idroalcoliche o guanti a disposizione dei clienti e degli operatori da fare utilizzare nel caso si tocchino le merci.*

- 2) *Obbligo di utilizzare un sovra guanto al momento di battere lo scontrino e accettare il pagamento.*
 - 3) *Obbligo della mascherina per i titolari di Stallo e clienti.*
 - 4) *Cartellonistica di sensibilizzazione, per il distanziamento di almeno 1Mt fra i clienti, da esporre in ogni singolo banco, per il corretto svolgimento del mercato.*
- *Dovrà essere messo a disposizione, da parte degli operatori, personale qualificato affinché non si crei assembramento e si rispetti l'uso della mascherina.*
 - *I trasgressori verranno sanzionati ai sensi del D.L. n. 19/2020, del D.L. n. 33/2020, dell'art.260 TULS e del DPCM 24.10.2020.*

Ritenuto pertanto di disporre, a partire dal giorno 23 novembre 2020, la riapertura del mercatino settimanale di Via Pacinotti a condizione che siano rispettate tutte le indicazioni contenute nell'allegato al citato D.P.C.M. 03 novembre 2020, con riferimento alla voce "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" e "Misure a carico del titolare di posteggio" e, in particolare, a quanto oggetto di confronto e intesa fra l'Amministrazione comunale e le associazioni di categoria, con riferimento ai seguenti punti:

- *Settore Alimentare:*
 1. *Delimitazione di almeno 1 mt. dal banco con nastro fettucciato bianco e rosso al fine di evitare che i clienti possano toccare gli alimenti.*
 2. *Obbligo dell'uso di Soluzione Alcolica tutte le volte che vengono serviti i clienti con relativo obbligo di guanti.*
 3. *Obbligo di utilizzare un sovra guanto al momento di battere lo scontrino e accettare il pagamento.*
 4. *Obbligo della mascherina.*
 5. *Esposizione, in ogni singolo banco, della cartellonistica per il distanziamento di almeno 1 Mt. fra i clienti.*
- *Settore non Alimentare:*
 1. *Obbligo di soluzioni Idroalcoliche o guanti a disposizione dei clienti e degli operatori da fare utilizzare nel caso si tocchino le merci.*
 2. *Obbligo di utilizzare un sovra guanto al momento di battere lo scontrino e accettare il pagamento.*
 3. *Obbligo della mascherina per i titolari di Stallo e clienti.*
 4. *Cartellonistica di sensibilizzazione, per il distanziamento di almeno 1Mt fra i clienti, da esporre in ogni singolo banco, per il corretto svolgimento del mercato.*
- *Dovrà essere messo a disposizione, da parte degli operatori, personale qualificato affinché non si crei assembramento e si rispetti l'uso della mascherina.*
- *I trasgressori verranno sanzionati ai sensi del D.L. n. 19/2020, del D.L. n. 33/2020, dell'art.260 TULS e del DPCM 24.10.2020.*

Evidenziato che le suddette misure si rendono necessarie allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio con il fine di garantire un elevato livello di protezione;

Visti

- la legge 23.12.1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)";
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale;

Considerata la disponibilità delle associazioni di categoria manifestata nel confronto avuto nei giorni scorsi con l'Amministrazione comunale riguardo agli aspetti organizzativi e alle indicazioni emerse in ordine alla regolamentazione da rispettare sopra esposte, al fine di permettere lo svolgimento del mercato in sicurezza, sia per i venditori che per i clienti.

ORDINA

al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19 (contenute nelle disposizioni attualmente vigenti) e a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias:

La riapertura, a partire dal prossimo lunedì 23/11/2020, del mercatino di Via Pacinotti, fatto salvo il rispetto del protocollo di cui al DPCM 3.11.2020 denominato "Commercio al dettaglio su aree pubbliche - mercati e mercatini degli hobbisti - e "Misure a carico del titolare di posteggio", nonché quanto condiviso con le associazioni di categoria e precisamente:

- Settore Alimentare:
 1. *Delimitazione di almeno 1 mt. dal banco con nastro fettucciato bianco e rosso al fine di evitare che i clienti possano toccare gli alimenti.*
 2. *Obbligo dell'uso di Soluzione Alcolica tutte le volte che vengono serviti i clienti con relativo obbligo di guanti.*
 3. *Obbligo di utilizzare un sovra guanto al momento di battere lo scontrino e accettare il pagamento.*
 4. *Obbligo della mascherina.*

5. *Esposizione, in ogni singolo banco, della cartellonistica per il distanziamento di almeno 1 Mt. fra i clienti.*

- *Settore non Alimentare:*

1. *Obbligo di soluzioni Idroalcoliche o guanti a disposizione dei clienti e degli operatori da fare utilizzare nel caso si tocchino le merci.*
2. *Obbligo di utilizzare un sovra guanto al momento di battere lo scontrino e accettare il pagamento.*
3. *Obbligo della mascherina per i titolari di Stallo e clienti.*
4. *Cartellonistica di sensibilizzazione, per il distanziamento di almeno 1Mt fra i clienti, da esporre in ogni singolo banco, per il corretto svolgimento del mercato.*

- *Dovrà essere messo a disposizione, da parte degli operatori, personale qualificato affinché non si crei assembramento e si rispetti l'uso della mascherina.*

- *I trasgressori verranno sanzionati ai sensi del D.L. n. 19/2020, del D.L. n. 33/2020, dell'art.260 TULS e del DPCM 24.10.2020.*

AVVERTE

che la presente ordinanza ha pertanto decorrenza dal **23 novembre 2020** fatte salve eventuali e successive disposizioni.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;

2. trasmessa:

- all'Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it)
- al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000@pec.gdf.it)

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e

successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Mauro Usai

Firmato digitalmente